



FOGLIO INFORMATIVO (v.2 del 21.05.2026)

Clientela Professionale e Aziendale

1- INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Denominazione Sociale: GREEN GAP S.R.L.

- Sede Legale: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano (MI);
- Numero di telefono: 0282874558;
- E-mail: info@greengap.it; PEC: greengap@pec.it;
- Codice Fiscale/Partita IVA n. 11661260965;
- Iscrizione all'Elenco dei Mediatori Creditizi presso l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) al n° M597 dal 29.09.2023.
- Capitale Sociale: Euro 55.555,56;
- Green Gap S.r.l. è assicurata per i rischi professionali con Arch Insurance emessa il 31.07.2025.

Il presente documento viene messo a disposizione della Clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Green Gap S.r.l. su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale www.greengap.it. Il Cliente può, altresì, asportarne copia.

Collaboratore che ha incontrato il Cliente:

E-mail:

Recapito telefonico:

Il presente Foglio Informativo è destinato ai soggetti diversi dai "Consumatori", come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA	RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
La mediazione creditizia è un'attività professionale che ha lo scopo di mettere in contatto, anche mediante attività di consulenza, la potenziale clientela con banche o intermediari finanziari per la concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è riservato, per legge, ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Mediatori Creditizi gestito dall'OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi. La concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, è riservata esclusivamente alle banche e agli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.). Il Mediatore Creditizio può svolgere l'attività di mediazione e le attività a essa connesse e strumentali. Anche l'attività di consulenza, se finalizzata alla messa in relazione tra cliente e intermediari per l'ottenimento di un finanziamento, rientra nella definizione di mediazione creditizia. L'attività di mediazione si fonda sul principio di neutralità: il mediatore non può essere legato da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con alcuna delle parti coinvolte. Il Mediatore può raccogliere richieste di finanziamento, svolgere una prima istruttoria per conto dell'Intermediario Erogante e trasmettere la documentazione a quest'ultimo. Tuttavia, non è autorizzato a concludere contratti, a erogare fondi o ad effettuare incassi e pagamenti in denaro, né in contanti né tramite altri mezzi di pagamento o titoli di credito.	L'attività di mediazione creditizia non garantisce in alcun modo l'effettiva concessione o erogazione del finanziamento richiesto, né i tempi o le modalità di valutazione da parte delle Banche o degli Intermediari Finanziari, né l'ammontare delle spese istruttorie da essi previste. Pertanto, è possibile che il Mediatore Creditizio non riesca a individuare un soggetto finanziatore disposto a concedere il finanziamento richiesto dal Cliente. La definizione delle condizioni economiche, contrattuali e istruttorie relative al finanziamento è di esclusiva competenza dell'Ente Erogante. Conseguentemente, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Mediatore Creditizio in caso di mancata approvazione o concessione del finanziamento.

Operatività del Mediatore Creditizio:

- in convenzione, sulla base di specifici accordi con Banche e Intermediari Finanziari:

DENOMINAZIONE	SITO INTERNET
Clessidra Factoring	https://www.clessidragroup.it/soluzioni/factoring-gestione-credito/trasparenza/
Sace FCT S.p.A.	https://www.sacefct.it/trasparenza-sace-fct
Sg Factoring S.p.A.	https://factoring.societegenerale.it/it/societe-generale/normativa/
Banca Cf+	https://www.bancacfplus.it/trasparenza/
Illimity Bank S.p.A.	https://www.illimity.com/it/trasparenza

Credemfactor S.p.A.	https://www.credemfactor.it/trasparenza/

- Fuori convenzione con i seguenti Istituti Finanziari

DENOMINAZIONE	SITO INTERNET
Cherry Bank S.p.A.	https://www.cherrybank.it/documenti-e-trasparenza/trasparenza/
Banca Popolare di Sondrio	https://www.popso.it/trasparenza/fogli-informativi
Intesa San Paolo S.p.A.	https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/trasparenza.html
Banca Sistema S.p.A.	https://www.bancasistema.it/trasparenza
Banca del Fucino	https://bancafucino.it/trasparenza
Crédit Agricole	https://www.credit-agricole.it/trasparenza/documentazione
Unicredit S.p.A.	https://www.unicredit.it/it/info/trasparenzabancaria.html
Unicredit Factoring	https://www.unicreditfactoring.it/it/info/trasparenza.html
Mediocredito Centrale	https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza
MCC Factor	https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza
BFF Bank S.p.A.	https://it.bff.com/it/trasparenza
Banca Finint S.p.A.	https://www.bancafinint.com/it/trasparenza/index.php
Banca Sella	https://www.sella.it/banca-on-line/trasparenza
Banco BPM S.p.A.	https://www.bancobpm.it/trasparenza/

2- CONDIZIONI ECONOMICHE

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

La provvigione massima spettante a Green Gap S.r.l. per l'attività di mediazione creditizia è indicata nella tabella che segue:

<i>TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO</i>	<i>PERCENTUALE PROVVIGIONE MASSIMA</i>	<i>DETTAGLIO</i>
<u>Finanziamenti a medio/lungo termine per le imprese</u>	5%	<u>Calcolata sull'importo del capitale finanziato.</u>
<u>Factoring Reverse Factoring</u> <u>Acquisto / Cessione crediti</u>	5%	<u>Calcolata sull'importo nominale della linea di credito</u> <u>Calcolata sul valore nominale dei crediti transati</u>
<u>Altre tipologie di affidamento per l'impresa</u>	3,5%	<u>Calcolata sull'importo del capitale finanziato</u>
<u>Spese di Istruttoria / Spese documentate</u>	/	<u>Spese di Istruttoria:</u> Fino ad un massimo di € 1.500,00. <u>Spese documentate:</u> Fino ad un massimo di € 1.500,00.



2.1- Provvigione

Il diritto del Mediatore Creditizio a percepire la provvigione matura nel momento in cui l'Istituto Finanziatore adotta la delibera di concessione del finanziamento, indipendentemente dall'accettazione o dall'eventuale rifiuto da parte del Cliente, nonché a prescindere dall'importo effettivamente erogato rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione. La provvigione è altresì dovuta anche nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga successivamente alla cessazione del contratto di mediazione, qualora la delibera sia stata adottata prima della cessazione stessa o il ritardo non sia imputabile al Mediatore.

I compensi provvigionali vengono inclusi, in quanto componenti di costo, nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del finanziamento concesso, mediante comunicazione del Mediatore Creditizio all'Istituto Finanziatore.

Green Gap S.r.l., dichiara di poter ricevere una commissione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione. La provvigione del Cliente è dovuta anche nel caso in cui lo stesso accetti un finanziamento di importo diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione, oppure rifiuti, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato dall'istituto erogante.

Qualora l'erogazione del finanziamento oggetto del contratto di mediazione dovesse avvenire oltre il termine previsto, per cause non riconducibili a Green Gap S.r.l. oppure qualora il soggetto finanziatore proceda alla liquidazione del finanziamento – ottenuto mediante l'attività del mediatore – successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, nonché nei casi di revoca del contratto nei limiti e per le ipotesi in cui la stessa sia ammessa dalla normativa vigente, resteranno comunque fermi l'obbligo del Cliente di corrispondere il compenso pattuito e di rispettare gli impegni assunti con il mandato di mediazione per l'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

2.2- Trasparenza sulle provvigioni riconosciute da Banche e Intermediari

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "*in convenzione*", la Società si riserva di comunicare l'importo, su richiesta del Cliente, entro la data di erogazione del finanziamento.

Green Gap S.r.l. potrà ricevere commissioni o altri compensi da parte del Finanziatore per l'attività prestata in relazione all'attività di intermediazione creditizia. Il Cliente, ha diritto di richiedere informazioni circa l'ammontare e la natura di tali commissioni, anche successivamente alla stipula del contratto di credito.

2.3- Penali e spese a carico del Cliente

<u>Penali</u>	<u>Spese</u>
Green Gap S.r.l. potrà, in presenza di specifiche inadempienze da parte del Cliente, recedere dal mandato di mediazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – previa comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R – e applicare una penale il cui importo massimo sarà pari a euro 20.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile. In particolare, <u>la penale potrà essere applicata nei seguenti casi: (I) mancata comunicazione o consegna, da parte del Cliente, dei dati richiesti dal Mediatore; (II) comunicazione o consegna di dati falsi, o contraffatti; (III) violazione dell'obbligo di esclusiva, così come indicato all'art. 3 del presente foglio informativo; (IV) falsa dichiarazione circa l'assenza di altri incarichi di mediazione creditizia in corso o di trattative con Istituti Eroganti per l'ottenimento del finanziamento; (V) revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza, nel caso di contratto irrevocabile; (VI) rinuncia ingiustificata al finanziamento richiesto, da parte del Cliente, prima del completamento dell'istruttoria da parte dell'Istituto Finanziatore; (VII) condotte ostruzionistiche o dilatorie che impediscano al Mediatore il corretto svolgimento dell'attività, anche mediante ritardi ingiustificati nelle risposte o omissioni volontarie;</u> In tali ipotesi, il Cliente sarà inoltre tenuto a rimborsare al Mediatore tutte le spese sostenute fino a quel momento, in conformità all'art. 1756 del Codice Civile.	<u>Le spese di istruttoria</u> coprono le attività preliminari svolte dal Mediatore Creditizio per l'analisi della richiesta di finanziamento e la valutazione della posizione del Cliente. Tali spese possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • Raccolta e verifica della documentazione anagrafica, reddituale e patrimoniale; • Analisi preliminare della fattibilità dell'operazione di credito; • Eventuale gestione dei contatti iniziali con Istituti Finanziari per la pre-valutazione. <u>Spese di istruttoria:</u> Fino ad un massimo di €1.500,00. <u>Le spese documentate</u> riguardano le spese sostenute dal Mediatore e debitamente documentate, se previste contrattualmente, quali ad esempio: • Spese postali e di notifica (raccomandate, PEC, ecc.); • Spese di visura (C.C.I.A.A., catastali, ipocatastali, CRIF, ecc.). <u>Spese documentate:</u> Fino ad un massimo di €1.500,00. <u>Sono a carico del Cliente tutte le spese relative all'istruttoria del finanziamento svolta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario prescelto, nonché eventuali spese notarili, tecniche e le imposte connesse al contratto di finanziamento. Tra queste rientrano anche i premi assicurativi obbligatori richiesti dall'Ente Erogante, come indicato nei relativi fogli informativi e nei contratti di finanziamento.</u>

3- MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il mandato conferito al Mediatore Creditizio può essere:

- **Incarico in Esclusiva**

Il Cliente conferisce al Mediatore Creditizio un mandato in via esclusiva limitatamente agli istituti eroganti con i quali il Mediatore Creditizio intrattiene rapporti di collaborazione, i cui nominativi sono riportati all'interno del presente foglio informativo. Per tutta la durata del presente contratto, il Cliente si impegna a non affidare analogo incarico a terzi relativamente ai suddetti istituti eroganti. Resta inteso che, con riferimento a istituti bancari e/o finanziari diversi da quelli indicati, non troverà applicazione alcun vincolo di esclusiva.

- **Incarico Revocabile**

Il contratto di mediazione creditizia revocabile può essere liberamente risolto dal Cliente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, salvo il rimborso delle spese eventualmente già sostenute dal Mediatore fino al momento della revoca, come previsto dall'art. 1756 del Codice Civile e precisato nel Contratto di Mediazione all'art. "7. *Spese a carico del Cliente*", con 30 giorni di preavviso da comunicare tramite PEC o raccomandata A/R.

- **Incarico Irrevocabile**

Il contratto di mediazione creditizia irrevocabile vincola il Cliente per il periodo indicato nel paragrafo "*Durata*" (massimo 12 mesi), durante il quale non è ammessa la revoca se non per giustificato motivo. In caso di revoca ingiustificata, o di altra violazione degli obblighi contrattuali, il Cliente potrà essere tenuto al pagamento di una penale nella misura indicata al paragrafo "*Penali e spese a carico del Cliente*".

4- CLAUSOLE CONTRATTUALI – DIRITTI E OBBLIGHI

Durata

Il presente Contratto avrà una durata massima di 365 giorni. Alla scadenza, esso si rinnoverà tacitamente per uguali periodi, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle Parti con un preavviso di almeno 30 giorni.

Diritto di recesso

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, qualora lo stesso sia configurato come revocabile, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Mediatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il presente Contratto sia qualificato come irrevocabile, il recesso potrà avvenire esclusivamente per giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Mediatore, ai sensi dell'art. 1723 c.c.

Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.

<u>Diritti del Cliente</u>	<u>Obblighi del Cliente</u>
• Di avere a disposizione e di poter asportare copia del (I) “Foglio Informativo”, datato ed aggiornato nonché copia del contratto di mediazione creditizia (la consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto). Il Foglio informativo e copia del contratto di mediazione sono messi a disposizione presso la sede di Green Gap S.r.l. aperta al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Green Gap S.r.l. (www.greengap.it), (II) copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla normativa antiusura, (III) documentazione di trasparenza prevista dalla normativa di riferimento; • Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo; • Quando il Mediatore Creditizio presenta al Cliente prodotti, operazioni o servizi di una Banca o di un Intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'Intermediario erogante, il Cliente ha diritto di ricevere dal Mediatore Creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi bancari/finanziari offerti e, se prevista, la Guida; • <i>“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”</i> ai sensi dell'art. 119, comma 4, del TUB.	• Dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, segnalazioni come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti, protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali, procedimenti penali pendenti su esponenti apicali dell'Azienda, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive in corso; • Consegnare a Green Gap S.r.l. tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Green Gap S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata; • Comunicare tempestivamente a Green Gap S.r.l. le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla posizione aziendale che sia idonea a incidere sulla capacità di adempiere obbligazioni contrattuali; • Il Cliente è tenuto a versare al Mediatore Creditizio il corrispettivo indicato nel mandato di mediazione. Il diritto del Mediatore a percepire la provvigione sorge al momento della delibera di concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario Erogante, qualora detta delibera sia frutto dell'attività svolta dal Mediatore. Il compenso resta dovuto anche in caso di mancata erogazione per decisione del Cliente. Il pagamento diventa esigibile dal giorno della prima erogazione del finanziamento o dalla data di decorrenza del contratto di finanziamento. Il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura da parte del Mediatore Creditizio; • Non conferire, incarico contestuale a per la richiesta del medesimo finanziamento ad altri intermediari del credito/intermediari finanziari e/o enti eroganti (elencati nella tabella par. 1) nel caso di incarico in esclusiva; • Nel caso in cui il Cliente conferisca al Mediatore Creditizio un incarico irrevocabile, si impegna a non revocarlo per tutta la durata indicata.



Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo di:

- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà, buona fede, trasparenza e di rispettare il segreto professionale;
- adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- comunicare al Cliente le circostanze rilevanti, a lui note, che possano incidere sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare;
- provvedere all'identificazione del Cliente (ivi incluso il titolare effettivo) e all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni attuative dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e della Banca d'Italia. L'identificazione deve essere effettuata prima dell'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico di mediazione, anche attraverso modalità di identificazione a distanza, ove consentite. In base all'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, in assenza dell'adeguata verifica, il Mediatore Creditizio non può dar corso alla prestazione professionale, né proseguire il rapporto in essere;
- mettere a disposizione e consegnare al Cliente, per tempo, tutta la documentazione di Trasparenza *ex lege* prevista.

Risoluzione del contratto

Le Parti hanno altresì facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte mediante PEC o raccomandata A/R, nel caso in cui vengano violati gli obblighi posti a carico delle Parti, così come indicati nei paragrafi “*Obblighi del Cliente*” e “*Obblighi del Mediatore*”.

Reclami e foro competente

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione, secondo le seguenti modalità:

- Mediante raccomandata A/R a Green Gap S.r.l. all'indirizzo, Piazza San Marco n. 1 – 20121 – Milano (MI);
- Via posta certificata all'indirizzo greengap@pec.it;
- Tramite e-mail scrivendo a: reclami@greengap.it;

Il reclamo deve essere presentato dal Rappresentante Legale, ovvero da soggetto munito di apposita delega, e deve contenere la descrizione dei motivi di insoddisfazione e ogni informazione/documentazione utile o necessaria per la completa disamina dello stesso. Green Gap S.r.l. provvede a dare risposta al Cliente entro il termine previsto dalla normativa dalla presentazione del reclamo stesso.

Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello di Milano.

Si precisa che, per le controversie inerenti al contratto di mediazione creditizia, non è possibile proporre ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario).



RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente foglio informativo è predisposto Green Gap S.r.l. nel rispetto della normativa vigente, in particolare ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – “TUB”), della Delibera CICR del 4 marzo 2003, delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche), nonché del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72, attuativo della Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che ha modificato e integrato il Titolo VI-bis del TUB e il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

DESTINATARI DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Le informazioni del presente Foglio Informativo e le condizioni contrattuali previste sono rivolte ad una Clientela non qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ovvero a persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'ambito di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle norme di legge e regolamentari previste per la tutela della clientela nei rapporti contrattuali tra professionisti, ove applicabili, nonché delle regole di correttezza, trasparenza e diligenza previste dagli ordinamenti settoriali di riferimento.

DEFINIZIONI

Mediatore Creditizio

Soggetto che esercita professionalmente, anche in modo non esclusivo o abituale, l'attività di messa in relazione – anche mediante consulenza – tra banche o intermediari finanziari determinati e potenziali clienti, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

Attività consistente nell'erogazione di credito, inclusi il rilascio di garanzie sostitutive del credito e impegni di firma. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo: finanziamenti connessi a operazioni di locazione finanziaria, acquisto crediti, credito al consumo (art. 121 D.Lgs. 385/1993 – T.U.B.), credito ipotecario, prestiti su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentario, accettazioni, girate e impegni a concedere credito, con esclusione della dilazione di pagamento come forma tecnica autonoma.

Cliente

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda avvalersi dell'attività del Mediatore Creditizio per ottenere un finanziamento da banche o intermediari finanziari.

Consumatore

Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Locale aperto al pubblico

Spazio fisico accessibile alla clientela, presso cui si esercita l'attività di mediazione creditizia e si ricevono i clienti.

Tecniche di comunicazione a distanza

Modalità di contatto tra Mediatore e Cliente che non prevedono la presenza fisica e simultanea delle parti, escluse le comunicazioni pubblicitarie.

Servizi accessori

Prestazioni offerte congiuntamente al servizio principale, non strettamente necessarie allo stesso, ma eventualmente richieste come condizione per la sua fruizione.

Intermediari Finanziari

Soggetti operanti nel settore del credito iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), rispettivamente elenco generale e speciale.

TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale

Indicatore espresso in percentuale annua del costo totale del credito a carico del Consumatore, comprensivo di interessi e di tutti gli oneri sostenuti per l'utilizzo del credito. Le modalità di calcolo sono definite dall'art. 13 della Legge 262/2005.